

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 7-1746

**D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016. Proroga dei termini di validità del Giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016, inerente il progetto: "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'area di località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria (AL)", presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE).**

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:  
Premesso che:

il progetto denominato "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'area di località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria (AL)", presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE) è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-3161 del 18 aprile 2016. La suddetta Deliberazione riporta che "il giudizio di compatibilità ambientale, per i lavori di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria", ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data della presente", la cui piena conoscenza da parte del proponente si è avuta con la pubblicazione della medesima sul BU 16S1 in data 21 aprile 2016 con scadenza 21 aprile 2021;

il progetto è stato successivamente autorizzato con Determinazione n. 303 del 30 maggio 2016 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale della Regione Piemonte con scadenza fissata alla data del 11 ottobre 2020;

con Determinazione n. 457 del 30 luglio 2019, il Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere della Regione Piemonte ha autorizzato il Consorzio COCIV alla modifica delle modalità di conferimento, permettendo, oltre il franco di 1 metro dalla massima escursione di falda (92 m.s.l.m.), anche l'utilizzo dei materiali provenienti da scavo meccanizzato con TBM, derivati dai lavori di realizzazione della linea AV/AC "Terzo Valico dei Giovi";

in data 25 maggio 2020 con nota protocollo n. 5622/A1906A, trasmessa al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale, il Consorzio COCIV, ha presentato richiesta di proroga per due anni e due mesi dei termini di validità del provvedimento D.D. n. 303 del 30 maggio 2016 con scadenza alla data del 11 ottobre 2020 e quindi fino al 11 dicembre 2022 al fine di completare i lavori finalizzati al recupero morfologico e ambientale del sito;

in data 25 maggio 2020, con nota protocollo 43984 trasmessa al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998 il Consorzio COCIV, ha presentato domanda di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo della procedura di VIA, espresso con la sopra citata d.g.r. n. n. 8-3161 del 18 aprile 2016 al fine di uniformare la nuova scadenza del giudizio di compatibilità di VIA alla nuova scadenza del provvedimento autorizzativo richiesto ai sensi della l.r. 23/2016 per la proroga della dd n. 303 del 30 maggio 2016 fino al 11 dicembre 2022, necessaria per il completamento dei lavori finalizzati al recupero morfologico e ambientale del sito.

Considerato che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA (...) ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";

con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti i procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale che prevede la possibilità per il proponente di presentare, in corso d'opera, motivata richiesta di proroga del predetto termine del giudizio di VIA prima della scadenza dell'atto;

la D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011 fissa il termine di durata del procedimento per il rilascio del provvedimento di proroga del termine del giudizio di VIA in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale risulta che:

- il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore di Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale, a suo tempo individuato dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per l'espletamento della procedura di VIA inerente il progetto in esame, ha conseguentemente convocato in data 08 luglio 2020, in modalità asincrona, la riunione dell'Organo tecnico regionale, a seguito della quale i rappresentanti delle direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;
- dalle risultanze e da tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale risulta che le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali;
- il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;
- la documentazione presentata attesta che sono stati attuati gli interventi per la messa in sicurezza idraulica del sito, con la realizzazione delle due scogliere di protezione dei due tagli di meandro in corrispondenza del pregresso lago di cava nonché il conferimento di materiale proveniente dalle opere del Terzo Valico dei Giovi nella parte nord del sito, dove rimane solo da stendere il terreno vegetale. Sono pertanto da completare gli interventi di recupero morfologico nella parte sud del sito nonché gli interventi di recupero ambientale sull'area. Rispetto al volume di 1,63 milioni di mc di materiale originariamente autorizzato per il conferimento, a marzo 2020 risultavano conferiti complessivamente 0,77 milioni di mc.;

- la richiesta della proroga pari a due anni e due mesi dei termini di validità del provvedimento D.D. n. 303 del 30 maggio 2016 con scadenza alla data del 11 ottobre 2020 e quindi fino al 11 dicembre 2022 è ammissibile nei termini della l.r. 23/2016;
- gli interventi residuali necessari per terminare gli interventi di recupero morfologico e completare il recupero ambientale possono essere realizzati nei termini richiesti nell'istanza di proroga del titolo autorizzativo ai sensi della l.r. 23/2016;
- sussistono le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016 sino a 11 dicembre 2022, nel rispetto delle prescrizioni impartite da quest'ultima, per il completamento lavori finalizzati al recupero morfologico e ambientale del sito;
- al fine di uniformare tale durata alla nuova scadenza del provvedimento autorizzativo richiesto ai sensi della l.r. 23/2016 al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale per il completamento lavori finalizzati al recupero morfologico e ambientale del sito.

Tenuto conto delle motivazioni formulate dal proponente e di quanto sopra evidenziato, al fine di consentire la conclusione delle opere previste in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato, si ravvisano le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016 sino a 11 dicembre 2022.

Visto l'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006;

vista la l.r. 40/1998;

vista la d.g.r. n. 55-2851 del 7 novembre 2011;

visto il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

vista la d.g.r. n. 8-3161 del 18 aprile 2016; richiamate le Determinazioni dirigenziali n. 303 del 30 maggio 2016 e n. 457 del 30 luglio 2019;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17ottobre 2016.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di accogliere l'istanza del 26 maggio 2020, presentata dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale condizionato, di cui alla D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016, inerente

il progetto “Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell’area di località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria (AL)”;

- di prorogare, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016, al 11 dicembre 2022 il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale condizionato;
- di demandare al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale il rilascio del provvedimento di proroga della determina n. 303 del 30 maggio 2016 fino al 11 dicembre 2022;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Ai sensi della l. 241/1990, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs n. 33/2013.

(omissis)